



# COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

---

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

## Area Amministrativa

N. 91 DEL 10-06-2026

**Reg. Generale 168**

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 89 DEL 27/05/2026 ai sensi dell'art. 21-octies e nonies della Legge n. 241/1990

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il decreto sindacale n.1 del 07.01.2026 rettificato con decreto sindacale n. 2 del 09.01.2026 con il quale si è affidato l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa per la relativa P.O. al dipendente Massimiliano Campesi, Cat. D1;

**Richiamata** la Determinazione n. 89 del 27/05/2026 con la quale è stato disposto, in via di autotutela, l'annullamento d'ufficio della Determinazione n. 230 del 23/12/2025, la Determinazione n.40 del 09/03/2026 e il procedimento a esse connesso;

**Dato atto** che, a seguito di verifiche, è emersa una condizione di incompatibilità e incompetenza funzionale del soggetto che ha adottato la Determinazione n. 89, con conseguente difetto di legittimazione all'adozione dell'atto di autotutela;

#### Richiamati:

- **Art. 6-bis, Legge 241/1990 – *Conflitto di interessi*** – “1. Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale”;
- **Art. 7, DPR 62/2013** – “1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;
- **Art. 97 Costituzione** – “...I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari...”;

- **Art. 21-octies, Legge 241/1990 – Annullabilità del provvedimento** – “1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;
- **Art. 21-nonies Legge 241/1990** – “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;

#### **Evidenziato che**

1. l'annullamento adottato con Determinazione n. 89 è viziato per difetto di legittimazione in quanto il soggetto che ha adottato l'atto si trovava in posizione di incompatibilità e incompetenza funzionale rispetto al procedimento oggetto dell'annullamento;
2. il principio di imparzialità e la regolarità del procedimento amministrativo impongono che gli atti di autotutela siano adottati da soggetti pienamente legittimati;
3. è necessario annullare l'atto viziato e ripristinare lo stato giuridico anteriore, rinviando ogni valutazione definitiva a soggetto legittimato;

**Considerato** che le Determine n. 230/2025 e n. 40/2026 erano state adottate dal Segretario Comunale proprio in ragione della posizione di incompatibilità del Responsabile dell'Area Amministrativa, con conseguente attribuzione al Segretario della competenza funzionale sull'intero procedimento;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere, in via di autotutela, all'annullamento d'ufficio e con effetto retroattivo (ex tunc) della Determinazione n. 89 del 27/05/2026, in quanto adottata da soggetto incompatibile e incompetente funzionalmente, al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa e la corretta titolarità del potere decisorio;

**Visto** l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle competenze dei responsabili di servizio;

#### **DETERMINA**

#### **Per le motivazioni esposte in premessa**

1. **DI ANNULLARE D'UFFICIO, ai sensi dell'art. 21-octies e nonies della Legge n. 241/1990** per i motivi espressi in premessa, la Determinazione n. 89 del 27/05/2026, con la quale si era disposto l'annullamento d'ufficio della Determinazione n. 230 del 23/12/2025 e della Determinazione n. 40 del 09/03/2026 e del procedimento a esse connesso;
2. **DI DARE ATTO** che l'annullamento della Determinazione n. 89 è motivato dalla accertata condizione di incompatibilità e incompetenza funzionale del soggetto che ha adottato il provvedimento, con conseguente difetto di legittimazione all'adozione dell'atto di autotutela.
3. **DI STABILIRE** che, per effetto del presente provvedimento, la Determinazione n. 230 del 23/12/2025 e gli atti ad essa connessi ritornano nello stato giuridico anteriore all'adozione della Determinazione n. 89, salvo ulteriori e diversi provvedimenti adottati da soggetto legittimato.

4. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.49 del TUEL D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.174
5. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Massimiliano Campesi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*